



**TRIBUNALE DI TORINO**  
**IV SEZIONE PENALE**  
**IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Torino in composizione monocratica nella persona del giudice dr. Gianni Reynaud;

alla pubblica udienza **del 3 Novembre 2014**

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

**CASCIAROLA Anna Maria**, nata a San Paolo di Civitate (FG), il 4.10.1956  
residente a Torino, via Meina n. 13,

- LIBERA PRESENTE -

difesa d'ufficio dall'avv. Ugo Colonna del Foro di Torino

**IMPUTATA**

del reato di cui all'art. 81 cpv c.p. e all'art. 2 comma 1 bis della L. n. 638/1983 s.m.i in quanto in qualità di Legale Rappresentante della ditta "*Casciarola Anna Maria*" con sede legale a Torino (TO) in via Exilles 47, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ometteva di versare all'INPS le ritenute assistenziali e previdenziali sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti secondo le aliquote vigenti nei mesi e per gli importi a fianco di ciascun mese indicato così suddiviso: Luglio 2007 (€ 48,00), Agosto 2007 (€ 52,00), Settembre 2007 (€ 48,00), Ottobre 2007 (€ 50,00), Novembre 2007 (€ 49,00), Dicembre 2007 (€ 93,00), Gennaio 2008 (€ 51,00), Febbraio 2008 (€ 49,00), Marzo 2008 (€ 49,00), Gennaio 2009 (€ 49,00), Febbraio 2009 (€ 50,00), Giugno 2010 (€53,00) e Luglio 2010 (€55,00).

In Torino (TO) fino all'ultimo giorno dell'ultimo mese in contestazione.

**Le parti hanno concluso come segue:**

**Il Pubblico Ministero:** condannarsi l'imputato alla pena di mesi uno di reclusione e 200,00 euro di multa;

**Il difensore dell'imputata:** in via principale assolvere l'imputata con formula di giustizia che il Giudice vorrà adottare; in subordine assoluzione tenuto conto della legge delega n. 67/2014 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

## **MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO**

Tratta a giudizio avanti a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere dei reati a lei ascritti in rubrica, l'imputata è comparsa al processo. All'udienza del 3.11.2014, svolta la necessaria istruttoria, il pubblico ministero e la difesa hanno discusso rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte. Il giudice ha quindi pronunciato sentenza dando lettura del solo dispositivo.

Risulta *per tabulas* che in data 13.12.2010 l'odierna imputata riceveva, in qualità di titolare dell'impresa individuale *Casciarola Anna Maria*, una diffida, trasmessa a mezzo raccomandata a/r dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale – sede di Collegno, corso Francia 45 – a versare le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dettagliatamente indicati nel prospetto ad essa allegato: Luglio 2007 (€ 48,00), Agosto 2007 (€ 52,00), Settembre 2007 (€ 48,00), Ottobre 2007 (€ 50,00), Novembre 2007 (€ 49,00), Dicembre 2007 (€ 93,00), Gennaio 2008 (€ 51,00), Febbraio 2008 (€ 49,00), Marzo 2008 (€ 49,00), Gennaio 2009 (€ 49,00), Febbraio 2009 (€ 50,00), Maggio 2010 (€ 52,00), Giugno 2010 (€ 53,00) e Luglio 2010 (€ 55,00). La CASCAROLA veniva altresì informata circa le sanzioni penali previste per l'inadempimento e della causa di non punibilità del reato qualora avesse provveduto, ex art. 2, comma 1-bis, l. 638/1983, al versamento del dovuto entro tre mesi dalla diffida.

Al trascorso del termine trimestrale risultava corrisposto unicamente il versamento di cui al periodo Maggio 2010 (€ 52,00) e pertanto il direttore dell'INPS – agenzia di Collegno – provvedeva alla denuncia di reato per violazione dell'art. 2 L. 638/1983 alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale per i rimanenti periodi. A norma dell'art. 555, co. 4, c.p.p. detta denuncia è stata acquisita agli atti sull'accordo delle parti, con contestuale rinuncia all'audizione a teste del direttore della sede INPS.

Dall'istruttoria dibattimentale – documenti INPS acquisiti, esame dell'imputata ed esame della lavoratrice MARTELLA – è emerso come la CASCIAROLA fosse effettivamente titolare della ditta individuale denominata *Casciarola Anna Maria* ed avesse, appunto, una dipendente. La medesima ammetteva di non avere versato i contributi INPS adducendo una crisi economica del proprio esercizio di parrucchiera, crisi confermata dal teste ERCOLE, commercialista della ditta dell'imputata, e dalla teste MARTELLA, unica dipendente dell'impresa. L'imputata dichiarava poi di aver proposto domanda di regolarizzazione della propria posizione debitoria nei confronti dell'Erario (verso il quale sussistevano altri debiti, verosimilmente per obbligazioni tributarie) nel Gennaio 2014, documentando l'accoglimento della proposta rateizzazione e il regolare versamento delle rate successivamente scadute.

Alla luce di quanto emerso in sede dibattimentale e sopra riferito, questo Giudice ritiene innanzitutto che non possa attribuirsi rilievo alla dedotta "crisi" dell'attività d'impresa della CASCIAROLA, essendo evidente – per il non elevato importo delle ritenute mensili oggetto di omesso versamento – come non sia configurabile, neppure in astratto, un'impossibilità economica di adempiere all'obbligazione, tenendo anche conto del fatto che l'attività, pur sempre con una dipendente regolarmente retribuita, è proseguita e tuttora è attiva.

Nessun rilievo ai fini dell'esclusione della rilevanza penale può poi attribuirsi alla (parziale) condotta risarcitoria successivamente tenuta della CASCIAROLA: l'imputata – come lei stessa ha dichiarato – ha iniziato a versare le somme dovute all'INPS soltanto nel febbraio 2014 e ad oggi le stesse non sono ancora saldate *in toto*. Come noto, l'art. 2, co. 1-*bis*, l. 638/1983 prevede la non punibilità della condotta unicamente nel caso in cui il soggetto attivo versi l'intero entro tre mesi dalla diffida ad adempiere, termine decorso – come si è detto - circa tre anni prima (per l'irrelevanza ai fini della non punibilità di un pagamento successivo, v., *ex multis*, Cass., Sez. III, sent. n. 39264/2004; Cass, Sez. III, sent. 19108/2008).

Neppure può accogliersi, ad avviso del Tribunale, la richiesta di assoluzione perché il fatto non sarebbe più previsto come reato in forza della previsione di cui all'art. 2, 2° co. lett. c), l. 28.4.2014, n. 67, come invece riconosciuto da una parte della giurisprudenza di merito (Trib. Asti, sent. 20.6.2014, decisione invocata dalla

difesa dell'imputata). In particolare, muovendo dalla recente sent. Corte Cost. 19.5.2014, n. 139 (nella quale, in via incidentale, si ribadisce <<il precipuo dovere del giudice di merito di apprezzare – “alla stregua del generale canone interpretativo offerto dal principio di necessaria offensività della condotta concreta” – se essa, avuto riguardo alla *ratio* della norma incriminatrice, sia, in concreto, palesemente priva di qualsiasi idoneità lesiva dei beni giuridici tutelati>>: la Corte richiama al proposito la propria sent. n. 333/1991), la citata decisione di merito individua nella soglia massima stabilita nella legge-delega n. 67/2014 per la depenalizzazione degli illeciti di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (€ 10.000,00 annui) un parametro oggettivo da utilizzarsi per stabilire quando il fatto apparentemente tipico sia inoffensivo.

Ad avviso del giudicante l'argomentazione non appare però persuasiva.

Ed invero, deve innanzitutto osservarsi come la citata sent. Corte cost. n. 139/2014 abbia dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Imperia con riferimento all'art. 3 Cost., del reato di cui all'art. 2, co. 1 *bis*, l. n. 638/1983 nella parte in cui, difformemente da quanto previsto dall'art. 10-*bis* d.lgs. 74/2000 (omesso versamento di ritenute certificate), non prevede una soglia di punibilità. Rilevando – a conferma della propria precedente giurisprudenza sul punto (ord. n. 206/2003) - la diversità tra le due fattispecie incriminatrici e la maggior tutela, anche a livello costituzionale, del bene protetto dal reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali (vale a dire il lavoro e i lavoratori) rispetto a quello protetto dai reati fiscali, la Corte ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, ritenendo trattarsi di scelta discrezionale incensurabile del legislatore e sottolineando come, <<anche per deflazionare la giustizia penale>>, questi ben potrebbe <<intervenire a disciplinare organicamente la materia>>. Lungi dall'aver in qualche modo “minato” la ragionevolezza del vigente sistema repressivo in materia di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, dunque, i giudici della Consulta l'hanno sostanzialmente avallato e – tenendo conto della successione cronologica degli eventi (la decisione della Corte è stata pubblicata oltre due settimane dopo la pubblicazione in *G.U.* della legge-delega 67/2014) – il riferimento in sentenza all'intervento del legislatore da ultimo riportato va inteso non

già come un monito a porre rimedio ad una disciplina costituzionalmente censurabile, bensì come la constatazione dell'avvio di un processo di riforma in atto. D'altra parte, poi, l'*obiter dictum* relativo al rispetto del principio di necessaria offensività è stato espressamente effettuato con riguardo ad uno solo dei casi *sub iudice* nei due giudizi penali nei quali, da parte dello stesso Tribunale di Imperia, erano state sollevate le questioni di legittimità costituzionale, vale a dire quello in cui l'oggetto dell'addebito consisteva in un omesso versamento mensile di 24,00 Euro, situazione, questa, che ad avviso dell'odierno giudicante appare certamente risolvibile nel senso dell'irrelevanza penale del fatto alla luce della c.d. concezione realistica del reato. Nel caso di ritenuta inoffensività della condotta concreta, tuttavia, la formula di proscioglimento sarebbe non già quella – richiesta dalla difesa alla luce della decisione di merito invocata – dell'assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ma dell'assoluzione per insussistenza del fatto, solo apparentemente tipico.

Che il delitto di cui all'imputazione, invece, non sia stato (ancora, ed *in parte qua*) abrogato è conclusione che non merita ulteriori chiose, se si pensa che la legge di delega, in forza degli artt. 76 e 77, co. 1, Cost. ha l'unico effetto giuridico di demandare al Governo, definendo principi e criteri direttivi, l'esercizio della potestà legislativa che, al di fuori di eccezionali casi di necessità ed urgenza, spetta al solo Parlamento. In assenza (e comunque prima) del concreto esercizio della delega tradottosi nella promulgazione e nell'entrata in vigore del decreto legislativo non è pertanto possibile ritenere che i principi e criteri inseriti nella legge di delegazione abbiano effetto modificativo dell'ordinamento vigente.

Quanto, poi, all'utilizzo della soglia di 10.000 Euro annui indicata nell'art. 2, 2° co., lett. c), l. 67/2014 quale importo massimo entro il quale contenere il potere di depenalizzazione del reato di omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali demandato al legislatore delegato, per farne derivare la conseguenza della inoffensività di condotte omissive sotto soglia, si tratta di conclusione che non appare ragionevole. Ed invero, il criterio direttivo non consiste nell'attuare una depenalizzazione che renda lecite le omissioni riferite ad importi inferiori a detta soglia, bensì nel "trasformare in illecito amministrativo" tali condotte. La disposizione della legge delega, dunque, lungi dall'affermare il principio secondo

cui tali condotte non avrebbero (più) attitudine a ledere il bene giuridico oggi protetto dalla norma, ne conferma, anche per il futuro, il connotato di illiceità, limitandosi a confinarlo sul piano amministrativo, nell'ambito di quella rivisitazione organica della disciplina in materia evocata da Corte cost., sent. 139/2014 e nella condivisibile ottica del ricorso allo strumento penale quale *extrema ratio*. Il Governo, invero, non potrà limitarsi alla mera depenalizzazione delle omissioni sotto soglia, ma dovrà altresì: provvedere alla determinazione di un adeguato sistema sanzionatorio amministrativo in proporzione alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'opera svolta dal soggetto attivo per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche, determinando limiti edittali che prevedano una sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di € 5.000,00 ed un massimo di € 50.000,00 (così l'art. 2, 2° co., lett. e, l. 67/2014); individuare, per i reati trasformati in illecito amministrativo, l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni 'art. 2, 2° co., lett. f, l. 67/2014.

L'opzione di assolvere oggi, perché il fatto non sarebbe più previsto dalla legge come reato, coloro che abbiano violato l'art. 2, co. 1-*bis*, l. 638/1983 in relazione ad omissioni inferiori alla soglia di € 10.000,00 Euro annui (che, peraltro, è la soglia massima entro la quale potrà essere esercitato il potere di trasformazione dei reati in illeciti amministrativi, ben potendo il legislatore delegato decidere di fissare una soglia anche inferiore) equivarrebbe a concedere una patente di impunità generale pur a fronte di condotte che, pure in futuro, continueranno ad essere ritenute lesive di interessi ritenuti degni di tutela e sanzionate con pene pecuniarie, come si è visto, tutt'altro che lievi.

Quanto, poi, alla valutazione della condotta oggi *sub iudice* sul piano della concreta offensività, reputa il Tribunale come nel caso di specie non possa concludersi per un difetto di tipicità. I fatti in esame, seppure non di particolare gravità, sono indubbiamente diversi da quello di un unico omesso versamento di 24 Euro per cui i Giudici della Consulta hanno ricordato l'obbligo del giudice di merito di adottare sentenze di proscioglimento per ipotesi prive di idoneità lesiva dei beni giuridici tutelati. Si tratta, invero, di omissioni per un importo in assoluto non elevato (Euro 696,00) – ciò che dipende dal fatto che l'imputata aveva una sola dipendente

- ma portato da ben 13 violazioni del precetto commesse nell'arco di un triennio (da luglio 2007 a luglio 2010). Affermare, in un caso come questo, che la condotta sia inoffensiva, significherebbe attribuire patente di liceità alla sistematica omissione contributiva effettuata da datori di lavoro aventi un solo dipendente, ciò che, sul piano nazionale, concernerebbe un numero elevatissimo di soggetti debitori, con conseguente sicuro pregiudizio del bene penalmente protetto, come detto assistito da una speciale garanzia costituzionale.

L'imputata, pertanto, deve ritenersi colpevole dei reati a lei ascritti. I tredici menzionati episodi indicati in imputazione – commessi in un arco temporale ristretto - debbono ritenersi parte di un unico disegno criminoso, sì da poter essere riuniti nel vincolo della continuazione. In considerazione del parziale pagamento del dovuto ad oggi già avvenuto – e, in ogni caso, della comprovata volontà risarcitoria concretizzatasi nella richiesta di rateazione del debito concessa e sino ad ora scrupolosamente osservata – possono concedersi all'imputata, che è peraltro incensurata e ha tenuto buon comportamento processuale, le circostanze attenuanti generiche applicate nella massima estensione. Per l'episodio in concreto più grave - da individuarsi nell'omissione di maggiore rilevanza, quella del Dicembre 2007 - la pena, visti gli elementi tutti di cui all'art. 133 c.p. e considerato il non elevato importo in assoluto, può dunque essere contenuta in giorni 20 di reclusione e 150 Euro di multa, da ridursi in forza delle menzionate attenuanti a giorni 15 di reclusione e Euro 100 di multa, e da aumentarsi (tenendo conto dei modesti importi) di un giorno di reclusione e 5 Euro di multa per ciascuno degli altri 12 episodi. L'imputata deve quindi essere condannata alla pena complessiva di giorni 27 di reclusione ed € 160,00 di multa. La pena detentiva – per la scarsa intensità del dolo, l'assenza di precedenti penali e la condotta riparatoria – può essere sostituita nella corrispondente sanzione pecuniaria, idonea e sufficiente alla rieducazione, di € 6.750,00 di multa (dovendosi utilizzare il criterio di conversione oggi vigente posto che parte della condotta è stata tenuta successivamente alla modifica del criterio di ragguglio operato con l. 15.9.2009, n. 94), per una pena complessiva di € 6.910,00 di multa. Alla condanna segue l'obbligo del pagamento delle spese processuali.

Trattandosi di soggetto incensurato, e tenendo conto dell'importo comunque non esiguo della sanzione pecuniaria in concreto inflitta, possono concedersi

all'imputata i benefici della sospensione condizionale della pena e nella non menzione della condanna.

**P.Q.M.**

Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., 53 ss. L. 689/1981

**DICHIARA**

l'imputata CASCIAROLA Anna Maria colpevole dei reati a lei ascritti riuniti nel vincolo della continuazione e, concesse le circostanze attenuanti generiche, la

**CONDANNA**

alla pena di giorni 27 di reclusione, sostituita nella corrispondente sanzione pecuniaria di Euro 6.750,00, e 160 Euro di multa, e così, complessivamente, alla pena di 6.910,00 Euro di multa oltre al pagamento delle spese processuali.

Letti gli artt. 163 e 175 c.p.

**CONCEDE**

all'imputata i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

Torino, 3 Novembre 2014.

IL GIUDICE

(Gianni Reynaud)